Alberto Maria RIVOIRA
Andrea RUFFINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI IN TORINO

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Circolare Notiziario n. 7/2023

28 luglio 2023 **ISSN 2465-3543**

IN EVIDENZA	• Notizie in sintesi	Pag. 2
APPROFONDIMENTI	• Remissione in bonis comunicazione credito di imposta energia e gas	Pag. 4
	• Esclusione dagli Isa per il periodo d'imposta 2022	Pag. 5
	• Deducibilità interessi passivi su mutui	Pag. 6
	• Detrazione per rimozione barriere architettoniche	Pag. 7
	• Obbligo di attestazione "SOA" per bonus edilizi	Pag. 8
	• Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023	Pag. 9
STRUMENTI OPERATIVI	• Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva	Pag. 11
	• Imposta di bollo su fattura elettronica	Pag. 12
	• Deduzioni forfetarie per autotrasportatori	Pag. 13
	• Sospensione feriale dei termini in materia tributaria	Pag. 14
	• Nuovi codici tributo per sanzioni da ravvedimento operoso su imposte sostitutive da dichiarazione dei redditi	Pag. 15
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	• Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini Isa	Pag. 16
	• Rilevazione delle imposte di esercizio	Pag. 17
	• Effetti sui soci delle assegnazioni agevolate	Pag. 18
NON SOLO IMPRESA	• Lettere di compliance dichiarazione Iva 2022	Pag. 19
	• Bonus per adeguamento registratori telematici	Pag. 20
	• Decreto Lavoro convertito in legge	Pag. 21
	• Tassi di usura	Pag. 22
AGEVOLAZIONI	• Contributo ecoturismo e turismo sostenibile	Pag. 23
SCADENZARIO	• Principali adempimenti mese di agosto 2023	Pag. 24
	• Principali adempimenti mese di settembre 2023	Pag. 25

Scarica la Circolare Notiziario in formato Word

Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:
Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:
Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

***Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/privacy.*

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DICHIARAZIONE IVA 2023	• Entro il 31.07.2023 si potrà rimediare nel caso non sia stata presentata la dichiarazione Iva per l'anno 2022. Entro tale data, infatti, la dichiarazione è considerata tardiva, mentre dal giorno successivo la dichiarazione si considera omessa. • Nel primo caso si applica la sanzione fissa di € 250, ridotta a 1/10; nel secondo caso, la sanzione sarà compresa tra il 120 e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250.
LETTERE DI COMPLIANCE E CORREZIONE AUTOMATIZZATA	• Per le lettere di compliance arriva la correzione automatizzata tramite una dichiarazione integrativa precompilata fornita dell'Agenzia delle Entrate. • Nelle nuove comunicazioni trasmesse le ultime riguardanti il periodo d'imposta 2019, evidenziata anche la possibilità di regolarizzare eventuali redditi omessi entro il 30.09 utilizzando il ravvedimento operoso speciale.
PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT	• Con decisione 26.06.2023, n. 342 la Commissione Europea ha adottato la proroga fino al 30.06.2026 dello split payment dell'Iva. Dal 1.07.2025 saranno escluse dall'ambito di applicazione della misura speciale le operazioni effettuate nei confronti delle società incluse nell'indice Ftse Mib della borsa italiana. • Le sole eccezioni oggettive previste dalla legge che sbarrano la strada all'applicazione dello split payment sono il reverse charge e la ritenuta Irpef, alle quali, però, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ne ha aggiunto altre, obiettivamente incompatibili con il meccanismo della scissione dei pagamenti.
LITI FISCALI "MINIME" DECISE DA UN GIUDICE MONOCRATICO	• Dal 1.07.2023 le liti fiscali per le cause inferiori a 5.000 euro saranno decise da un giudice monocratico, mentre dal 1.09.2023 le relative pubbliche udienze si svolgeranno sempre in modalità telematica. La competenza scatterà in merito ai ricorsi presentati dal 1.07.2023. • La previsione è contenuta nell'art. 8, c. 4 L. 31.08.2022, n. 130 che ha disposto l'efficacia del nuovo art. 4-bis D.Lgs. 546/1992.
ASSEGNAZIONI E RILEVANZA IVA	• Il Ministero dell'Economia, rispondendo al question time 5-01057 in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che l'assegnazione di immobili, acquistati in esenzione Iva, è fuori campo Iva e si applicherà quindi l'imposta di registro, dal momento che l'acquisto esente del bene è parificato all'acquisto da privati cui sono equiparabili le altre situazioni in cui non è stata detratta neppure in parte l'imposta. • Sono, invece, rilevanti ai fini Iva le assegnazioni di beni per i quali si è detratto in tutto o in parte l'Iva sull'acquisto. Per tali operazioni si dovrà utilizzare il valore normale se non è possibile individuare il prezzo di acquisto o di costo.
DEDUCIBILITÀ IMU BENI STRUMENTALI ANCHE PRIMA DEL 2022	• L'Imu pagata sui beni strumentali potrebbe essere considerata interamente deducibile dal reddito imponibile Ires per tutti i periodi d'imposta, anche precedenti al 2022. • Inoltre, il costo è parimenti deducibile dalla base imponibile Irap, poiché è illogico negare la deduzione di un componente certo, inerente e che mal si presta a fenomeni di tipo evasivo o elusivo (Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, sentenza 28.06.2023, n. 8906).
CRITERI PER LA RESIDENZA FISCALE ALL'ESTERO	• Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso (sentenza n. 44/2023) non si può essere considerati fiscalmente residenti in Italia, se si dispone di un'abitazione permanente in uno Stato estero e il permesso di soggiorno, vi si svolge la propria attività lavorativa documentata dalle certificazioni fiscali rilasciate dai datori di lavoro e si dimostri che il centro degli interessi vitali è nel Paese estero. • Al contrario, non rileva la circostanza che la persona fisica abbia disponibilità di un'abitazione in Italia, utilizzata durante le brevi permanenze in Italia, né il fatto che lo stesso non sia iscritto all'Aire.
TARI PER IMPIANTI INDUSTRIALI	• Il Consiglio di Stato, con sentenza 6266/2023, ha stabilito la legittimità del regolamento Tari di un Comune, aggiornato con il D.Lgs. 116/2020, considerando non solo utenze domestiche, ma anche utenze industriali in rapporto ai rifiuti urbani prodotti in uffici, spogliatoi e locali connessi. • I rifiuti speciali derivati dall'attività industriale vera e propria sono, invece, esclusi dalla Tari.
RICICLAGGIO CON CONTO CORRENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER ALTRI	• Secondo la Cassazione, Sezione Penale (sentenza n. 29346/2023), deve essere ritenuto riciclaggio ex art. 648-bis c.p. l'offrire il proprio conto corrente per farvi transitare l'altrui denaro illecito. Infatti, anche se il reato presupposto è stato perfezionato per mano del suo autore, ogni condotta successiva posta in essere in via autonoma da soggetti terzi, che non abbiano contribuito alla realizzazione del reato presupposto, integra la fattispecie di riciclaggio.

Notizie in sintesi (segue)

STIMA SBAGLIATA DI UN ASSET	• La Cassazione, con sentenza n. 29582/2023, ha stabilito che il principio contabile nazionale Oic 24 salva il commercialista e i sindaci della società dalla condanna per bancarotta impropria dopo la stima sbagliata di un asset nell'ambito di un aumento di capitale: un'operazione ritenuta fittizia dai giudici di merito. • Ciò perché risulta "volutamente elastico" il canone elaborato sulle immobilizzazioni materiali dall'Organismo Italiano di Contabilità: la valutazione errata sul piano scientifico, insomma, non è per forza falsa. Il fatto, poi, che manchi una valutazione della redditività del progetto da parte del consulente aziendale non basta a integrare il reato a carico del professionista: i giudici dovrebbero invece spiegare in che modo l'omissione abbia inciso sulla determinazione del valore.
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEGLI STUDI PROFESSIONALI	• Studi legali e di commercialisti possono far certificare la propria struttura organizzativa in conformità ai principi previsti dalla norma Uni 11871 (Gestione organizzata dello studio), realizzata da Uni in collaborazione con Asla (associazione studi legali associati) e Cassa Forense, che si aggiunge alla Iso 9001. • La norma Uni, nel prevedere principi e criteri di organizzazione e di analisi dei rischi, fissa alcuni punti chiave al fine della sua adozione, quali l'inserimento in studio di strumenti come l'organigramma, il quadro di funzioni e procedure, nonché l'utilizzo di policy (quindi documenti) che rappresentino le linee guida da seguire, la vision e le strategie operative.
RATE INAIL SCADENTI IL SABATO PROROGATE AL PRIMO GIORNO NON FESTIVO	• L'Inail, con la circolare n. 30/2023, ha chiarito che le scadenze delle rate delle dilazioni Inail, che cadono di sabato, sono automaticamente prorogate al primo giorno successivo non festivo, così come già avviene per ogni altro debito rientrante nella disciplina dei versamenti unificati.
INDENNITÀ EVENTI ALLUVIONALI A LAVORATORI AUTONOMI	• L'Inps, nel messaggio n. 2458/2023, ha chiarito che l'indennità riconosciuta per gli eventi alluvionali a lavoratori autonomi e professionisti senza cassa costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Come tale, pertanto, costituisce anche base imponibile ai fini contributivi.
CONTRIBUTO AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA	• Entro il 31.07.2023 le imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro devono pagare il contributo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). • Per procedere alla determinazione dell'importo da versare, bisogna fare riferimento all'art. 10, cc. 7-ter e 7-quater L. 10.10.1990 n. 287. La delibera Agcm 7.03.2023, n. 30499 ha fissato l'importo del contributo allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato a tale data. • In caso di mancato versamento del contributo non sono dovute le sanzioni, ma solo il contributo unitamente agli interessi di mora nonché le maggiori spese per la riscossione tardiva del ruolo.
CCNL DA APPLICARE NEGLI APPALTI PUBBLICI	• L'art. 11 D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 30.04.2023, ma con efficacia dal 1.07.2023, stabilisce che al personale impiegato in lavori, servizi e forniture di appalti e di concessioni si applichi il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, scegliendo quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, connesso all'attività oggetto dell'appalto o concessione. • L'appaltatore può applicare anche un Ccnl diverso, ma deve garantire ai dipendenti le stesse condizioni dei dipendenti del committente.
FONDO SIMEST	• Dal 27.07.2023 si possono presentare le domande per le linee di investimento del fondo Simest: transizione digitale ed ecologica, fiere ed eventi, inserimento nei mercati esteri, temporary manager, e-commerce e certificazioni e consulenze.
BREVETTO UE UNITARIO	• Dal 1.06.2023 è operativo il nuovo sistema del brevetto unitario, mediante il quale alle tutele brevettuali nazionale ed europea si affianca un sistema che consente una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri dell'Unione Europea.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTO

Remissione in bonis comunicazione credito di imposta energia e gas

I contribuenti che intendono utilizzare i crediti d'imposta energetici 2022 (gas ed energia elettrica), non comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2023, possono avvalersi della remissione in bonis entro il 30.09.2023.

REGOLA GENERALE COMUNICAZIONE CREDITI 2022 RESIDUI

- Il legislatore ha emanato, nel corso del 2022, numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d'imposta pari a una quota delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento, da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
- **Entro il 16.03.2023** i beneficiari dei crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. "energivore", "gasivore" e "non energivore", "non gasivore", ai sensi delle varie disposizioni intervenute, con riferimento al **3° trimestre 2022**, nonché ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre** del medesimo anno, **a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del credito **non ancora fruito**, dovevano inviare all'Agenzia delle Entrate **un'apposita comunicazione** sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
- Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono stati definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.02.2023, prot. n. 44905, nonché con il successivo 1.03.2023, n. 56785.
- La comunicazione non è necessaria nell'ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito **entro la scadenza del 16.03.2023** e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza.
- I crediti d'imposta "comunicati" possono essere utilizzati in compensazione **entro il 30.09.2023**.

REMISSIONE IN BONIS

- L'Agenzia delle Entrate ha specificato che la comunicazione dei crediti residui (art. 1, c. 6 D.L. 18.11.2022 n. 176) **non rappresenta un elemento costitutivo** dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma **ne inibisce l'utilizzo in compensazione**, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.03.2023.
- Si tratta, dunque, di un adempimento di **natura formale**.

- È applicabile, pertanto, la "**remissione in bonis**" prevista dell'art. 2, c. 1 D.L. 2.03.2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26.04.2012, n. 44, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, **non è preclusa**, purchè la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
  a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  b) **effettui la comunicazione** ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della **sanzione stabilita** dall'art. 11, c. 1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 (pari a € 250,00) con il modello F24 (esclusa la compensazione ivi prevista).
- Il codice tributo utilizzato con il **modello F24 Elide** nei casi di remissione in bonis è l'**8114,** già istituito con risoluzione 11.05.2012, n. 46/E è stato successivamente modificato con risoluzione 1.06.2018, n. 42/E.

- Quanto sopra deve essere coordinato con le peculiarità dei crediti in esame: i periodi oggetto di comunicazione (3° trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, entro la data del 30.09.2023 (art. 1, c. 3 D.L. 176/2022).
- La remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (attualmente, il **30.09.2023**) e comunque deve essere eseguita **prima dell'utilizzo in compensazione del credito**.

ASPETTI OPERATIVI

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Esclusione dagli Isa per il periodo d'imposta 2022

Nella Gazzetta Ufficiale 16.05.2023, n. 113 è stato pubblicato il D.M. Economia 28.04.2023, riguardante l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2022. Queste modifiche rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per cui la metodologia statistico-economica utilizzata ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del Coronavirus, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).

ESCLUSIONI OGGETTIVE

- Soggetti che hanno **iniziato** o **cessato** l'attività nel corso del periodo d'imposta.
- Soggetti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività.
- Soggetti che dichiarano **ricavi**, di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.5691.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

- Contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190), del regime fiscale di **vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98) e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
- Contribuenti che **esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA,** qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, **superi il 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati[3].
- Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata.
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117)[2].
- Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117)[2].
- Imprese sociali (D.Lgs. 3.07.2017, n. 112)[2].
- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
- Soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA CG72U.
- Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all' ISA CG77U.
- Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un **gruppo Iva** ex Titolo V-bis D.P.R. 633/1972[3].
- **Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2021[3] (codice 15 nei modelli Redditi 2023).**

Esempio

- La Beta Srl ha aperto la partita Iva in data 1.07.2021. Pertanto:
  - per il periodo d'imposta 1.07.2021-31.12.2021, beneficia della causa di esclusione che consente di disapplicare gli Isa per l'anno di inizio dell'attività, con esonero dalla compilazione e presentazione del modello dichiarativo;
  - per il periodo d'imposta 1.01.2022-31.12.2022, beneficia della causa di esclusione che consente di disapplicare gli Isa per i soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1.01.2021, con obbligo di compilare e presentare il modello dichiarativo.

Note

1. Per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 Tuir.
2. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
3. Sono tenuti comunque alla compilazione del relativo modello ISA, prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Deducibilità interessi passivi su mutui

Sono detraibili gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione per interessi passivi su mutui spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado). La detrazione spetta su un importo massimo di ***€ 4.000,00****. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite è riferito all'****ammontare complessivo*** *degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (esempio: coniugi* ***non fiscalmente a carico*** *l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di € 2.000,00 ciascuno). Se, invece,* ***il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi****. La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia* ***adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto*** *e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato. Nel modello Redditi 2023 PF occorre tenere distinti gli interessi derivanti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli derivanti da mutui stipulati dal 1.01.2022, allo scopo di consentire la determinazione dell'eventuale trattamento integrativo, per i soggetti con "reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali", compreso tra € 15.001 e € 28.000.*

Immobili interessati	Scopo del mutuo	Data di stipula	Detrazione 19%
ABITAZIONE PRINCIPALE "Prima casa"	Acquisto Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1992	Limite di € 4.000,00 per ciascun intestatario
		Dal 1.01.1993	Limite di **€ 4.000,00** (da suddividere tra i cointestatari, se il coniuge non è a carico)
	Costruzione e la ristrutturazione edilizia Mutuo ipotecario	**Dal 1.01.1998**	Massimo **€ 2.582,28** complessivi
	Manutenzione, restauro e ristrutturazione Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari
ABITAZIONE NON PRINCIPALE	Acquisto Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1992	Limite di € 2.065,83 per ciascun cointestatario
	Manutenzione, restauro e ristrutturazione Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari
ALTRI IMMOBILI	Acquisto, costruzione e ristrutturazione Mutuo ipotecario	Fino al 31.12.1990	Limite di € 2.065,83 per ciascun cointestatario
	Manutenzione, restauro e ristrutturazione Qualsiasi mutuo	Solo per mutui stipulati nell'anno 1997	Massimo € 2.582,28 suddiviso tra i cointestatari

Anno 1997

Per i soli mutui stipulati nell'anno 1997, relativi alla realizzazione di interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione), si detrae dall'imposta lorda Irpef, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19%** dell'ammontare complessivo, **non superiore a € 2.582,28,** degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Detrazione per rimozione barriere architettoniche

Per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche è riconosciuta una detrazione (che si affianca alle tipologie già esistenti e che permangono in vigore, rispettivamente in seno al bonus per il recupero edilizio c.d. 50% e quale intervento trainabile dal Superbonus 110%) ***con aliquota del 75% e ripartizione in 5 quote annue di pari importo, con plafond di spesa differenziati per fattispecie****. Con circolare n. 17/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione, specificando che non si trasferisce in caso di decesso del contribuente, né in caso di cessione dell'immobile.*

DETRAZIONE

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute **dal 1.01.2022 al 31.12.2025** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in **edifici già esistenti**.

MISURA DELLA DETRAZIONE

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del 75% **delle spese sostenute** ed è calcolata su **un ammontare complessivo non superiore** a:
  - **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  - **€ 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  - **€ 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a € 530.000, calcolato moltiplicando € 40.000 x 8 (€ 320.000) e € 30.000 x 7 (€ 210.000).

Sono, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio, interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo previsto per le unità unifamiliari di € 50.000.

REQUISITI

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per i lavori edili avviati dal 28.05.2022 di importo complessivo superiore a € 70.000 la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27.05.2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

TRASFERIMENTO AGEVOLAZIONE

- In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.
- La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili.
- Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile.
- Dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta.
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Obbligo di attestazione "SOA" per bonus edilizi

L'art. 10-bis del D.L. 21.03.2022, n. 211 ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, ***l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA*** *(art. 84 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).*
L'intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

CERTIFICAZIONE SOA

La certificazione SOA è un'attestazione che (di regola) abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di **lavori pubblici** di importo superiore a € 150.000.

La certificazione SOA è rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Dal 1.01.2023 al 30.06.2023
Fase transitoria

- Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi), **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000** deve essere affidata a:
  - imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
  - imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta **sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione**.
- Con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30.06.2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

Dal 1.07.2023

Ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di **importo superiore a € 516.000** è affidata esclusivamente alle imprese **in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto** di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA.

Pertanto, **terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1.07.2023**, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

REQUISITO PER LA DETRAZIONE

- La detrazione relativa alle **spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023** è subordinata **all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione** di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
- In relazione ai lavori affidati alle imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023 è, dunque, subordinata all'avvenuto rilascio della suddetta attestazione.

LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 516.000

- Ai fini della determinazione dell'importo di € 516.000, **l'importo dei lavori deve intendersi al netto dell'Iva**.
- La normativa prevede che il limite di € 516.000 è calcolato avendo riguardo singolarmente a **ciascun contratto di appalto e di subappalto.**
- Ne consegue che, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le "condizioni SOA" devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i € 516.000, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a € 516.000.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023

La L. 197/2022 prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Con circolare n. 18/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione della flat tax incrementale. Con circolare n. 18/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione della flat tax incrementale.

AMBITO APPLICATIVO	**Soggettivo**	Contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
	Temporale	Per il solo anno 2023.
TASSAZIONE	**Alternativa**	In luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'art. 11 Tuir.
	Imposta	Imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del **15%**.
	Base imponibile	• L'imposta sostitutiva è calcolata su una **base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra**: - il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023; - il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. • La differenza è decurtata di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio. • La relazione illustrativa alla L. 197/2022 precisa che la decurtazione è applicata al maggiore dei redditi del triennio. • L'Agenzia delle Entrate ha confermato tale interpretazione.
DISPOSIZIONI APPLICABILI	**Rilevanza del reddito**	Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2024	**Imposta del periodo precedente**	Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, **quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni**. • Pertanto, **le imposte dovute per l'anno 2023 dovranno essere calcolate 2 volte**: - con l'applicazione della flat tax incrementale per determinare il saldo dell'anno (2023); - senza agevolazione per determinare l'ammontare degli acconti dovuti per il 2024.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tassa piatta incrementale (flat tax) per l'anno 2023 (segue)

REDDITI ESCLUSI DAL BENEFICIO

- Sono esclusi dal regime agevolativo:
  - i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di "trasparenza" ai sensi dell'art. 5, c. 1 Tuir;
    - L'accesso alla "flat tax incrementale" non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano altresì soci di società di persone; in tal caso, il regime opera con esclusivo riferimento al reddito d'impresa derivante dall'esercizio dell'impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 Tuir.
    - Nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito assoggettato alla tassa piatta incrementale, non rilevano né i valori positivi, né i valori negativi dei redditi imputati al socio in ragione del principio di trasparenza fiscale.
  - i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir;
  - i redditi di cui all'art. 53, c. 1 Tuir, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lett. c) del c. 3 dell'art. 5 Tuir, imputati ai singoli associati.
- L'accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l'anno d'imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d'anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a € 100.000. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l'intero anno d'imposta 2023.

Resta fermo che il **contribuente non può, invece, in via generale, modificare in corso d'anno il regime fiscale adottato.**

Esempio

Esempi di calcolo

Anno d'imposta e modalità di calcolo	Importo in euro
Reddito* 2023	100.000
Reddito* 2022	80.000
Reddito* 2021	70.000
Reddito* 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	100.000 - 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (€ 80.000 conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito soggetto a "flat tax incrementale" (15%)	20.000 - 4.000 = **16.000**
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie Irpef)	100.000 - 16.000 = **84.000**

** Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo*

Anno d'imposta e modalità di calcolo	Importo in euro
Reddito* 2023	200.000
Reddito* 2022	80.000
Reddito* 2021	70.000
Reddito* 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	200.000 - 80.000 = **120.000**
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (€ 80.000 conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito soggetto a "flat tax incrementale" (15%)	120.000 - 4.000 = **116.000** 40.000 (limite massimo)
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie Irpef)	200.000 - 40.000 = **160.000**

** Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo*

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

STRUMENTI OPERATIVI

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

*Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**. Il D.L. 73/2022 ha spostato dal 16.09 al 30.09 il termine di invio della Lipe del secondo trimestre; per gli altri trimestri, la comunicazione continua a dover essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.*
*L'obbligo di invio sussiste **anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito**.*
*Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000**. La sanzione è ridotta **alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.*

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

- Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:
  - il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  - il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)[1].
- Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".

TERMINI

Dal 22.06.2022	
Gennaio-febbraio-marzo	31.05
Aprile-maggio-giugno	30.09
Luglio-agosto-settembre	30.11
Ottobre-novembre-dicembre	28.02 dell'anno successivo

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati".

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

I dati acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di **controllarne la coerenza**, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Le informazioni relative alle **incoerenze** dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese **disponibili nel Cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che **hanno registrato esclusivamente operazioni esenti**) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, **soggetti minimi / forfetari**).

Nota[1]	I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate[1]	Scadenza di versamento[2]	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate[3]	Variazione dati da parte del contribuente[4]
1° trimestre	15.05	**31.05**	Termine spostato al **30.09** se imposta 1° trimestre è inferiore a **€ 5.000**[5].	15.04	30.04
			Termine spostato al **30.11** se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a **€ 5.000**[5].		
2° trimestre	20.09	**30.09**	Termine spostato al **30.11** se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a **€ 5.000**[5].	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	**30.11**	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	**28.02**	-	15.01	31.01

Note

1. • Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni.
   • Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
2. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
4. • Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.
   • Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
5. **Per le fatture emesse dal 1.01.2023. In precedenza il limite era pari a € 250.**

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Deduzioni forfetarie per autotrasportatori

L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. ***Con comunicato del Mef 16.06.2022 sono state rese note le misure applicate per il 2022****, che sono di* ***€ 48,00*** *per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e di* ***€ 16,80*** *per quelli effettuati all'interno del Comune. Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di* ***€ 154,94****, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir, mentre ai sensi del c. 4 le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di* ***€ 59,65*** *al giorno, elevate a* ***€ 95,80*** *per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.*

DEDUZIONI PER IL 2022

Forfetarie giornaliere per trasporti effettuati dall'imprenditore o dai singoli soci di società di persone
Per spese non documentate

- Per trasporti **nel Comune** in cui ha sede l'impresa: **€ 16,80 (pari al 35% della tariffa prevista per i trasporti oltre il Comune)**.
- Per trasporti **oltre il Comune** ha sede l'impresa: **€ 48,00**.

Soggetti **esclusi**

Sono escluse le imprese in **contabilità ordinaria per obbligo.**

Forfetaria annua per autoveicoli e motoveicoli

- Per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500: **€ 154,94**.

Anche per beni in **leasing**.

Forfetarie per trasferte dei dipendenti
Al netto delle spese di viaggio e trasporto

- Trasferte **fuori dal territorio** comunale: importo giornaliero **€ 59,65**.
- Trasferte **all'estero**: importo giornaliero **€ 95,80**.

- Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato.
- **In alternativa** alla deduzione analitica delle spese di trasferta.

Resta comunque ferma l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

Esempio

Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall'imprenditore

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI
Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir)

Dati identificativi della ditta

Denominazione …Trasporti Express di Rossi Mario……..
Sede dell'impresa: ….Via Roma, n. 50……..
Comune …..Milano…… Provincia …MI…..
Partita Iva ……0123450789……..
Codice fiscale ….RSSMRA44P07C118R……
Autorizzazione all'autotrasporto n. .12345……

Periodo d'imposta ….2022……

Data	Destinazione	Durata trasporto		Deduzione giornaliera	Deduzione per viaggio	Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura		
		Da	A			Data	Numero	Cliente
3/06	Brescia	8:00	12:00	48,00	……	3.06.2022	503	Verdi S.p.a.
3/06	Monza	13:00	18:00		……	3.06.2022	6005	Bianchi S.p.a.
4/06	Roma	8:00	18:00	48,00	……	4.06.2022	1123	Neri S.p.a.
7/06	Milano (comune)	9:00	9:30	16,80	……	7.06.2022	2007	Gialli S.p.a.
			Totale	**112,80**				

Luogo e data Milano, 31.12.2022…… Firma ……*Mario Rossi*……

PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE (COMPILABILE)

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

*Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale **il ricorso è inammissibile.** É prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal **1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le **controversie** relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.*

TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità, entro 60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il "60° giorno").**

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo **si applica,** altresì, ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.**

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
  - **dal 1.08;**
  - **al 31.08**.

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno **1.09** deve essere **incluso nel conteggio dei termini**.
- **Dal** giorno **1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini**.

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

Scadenze escluse

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
  - adesione ai Pvc;
  - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
  - notifica avvisi di accertamento;
  - notifica avvisi di liquidazione;
  - notifica cartelle di pagamento.

CALCOLO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN CASO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Nuovi codici tributo per sanzioni da ravvedimento operoso su imposte sostitutive da dichiarazione dei redditi

*L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E/2023, ha comunicato che, a decorrere **dal 2.05.2023**, sono soppressi alcuni codici tributo e sono istituiti nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento, relativamente ad alcune imposte sostitutive emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.*

CODICI SANZIONE PER MOD. F24

- Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento (art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472), riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, sono istituiti i seguenti nuovi codici tributo: **1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945**.
- In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "aaaa".

CODICI SOPPRESSI

- Sono stati soppressi i seguenti codici tributo:
  - **8913**, denominato "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi";
  - **1992**, denominato "Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472";
  - **8908**, denominato "Sanzione pecuniaria altre II.DD".

Esempio n. 1

Ravvedimento per omesso versamento 2° acconto imposta sostitutiva fino al 30.04.2023 (codice tributo 8913 per la sanzione)

Dati

- Il Sig. Verdi non ha versato entro il 30.11.2022 il 2° acconto dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario, codice 1791, per € 1.000,00 e provvede alla regolarizzazione in data 20.04.2023:
  - tasso interesse legale annuo 1,25% dal 1.01.2022;
  - tasso interesse legale annuo 5% dal 1.01.2023;
  - sanzione pari a 3,75% dell'importo non versato, poiché il ravvedimento avviene dopo 90 giorni.

Per interessi **€ 16,13** (€ 1.000,00 x 5% x 110/365) + (€ 1.000,00 x 1,25% x 31/365).	Per sanzione **€ 37,50**.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	1791		2022	1.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE	8913		2022	37,50	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1992		2022	16,13	
codice ufficio / codice atto			TOTALE A	1.053,63 B	

+/- SALDO (A-B): + 1.053,63

Esempio n. 2

Ravvedimento per omesso versamento 2° acconto imposta sostitutiva dal 2.05.2023 (nuovo codice tributo per la sanzione)

Dati

- Il Sig. Verdi non ha versato entro il 30.11.2022 il 2° acconto dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario, codice 1791, per € 2.000,00 e provvede alla regolarizzazione in data 10.05.2023:
  - tasso interesse legale annuo 1,25% dal 1.01.2022;
  - tasso interesse legale annuo 5% dal 1.01.2023;
  - sanzione pari a 3,75% dell'importo non versato in quanto il ravvedimento è stato fatto dopo 90 giorni.

Per interessi **€ 18,87** (€ 1.000,00 x 5% x 130/365) + (€ 1.000,00 x 1,25% x 31/365).	Per sanzione **€ 37,50**.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	1791		2022	1.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE	8944(1)		2022	37,50	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1944		2022	18,87	
codice ufficio / codice atto			TOTALE A	1.056,37 B	

+/- SALDO (A-B): + 1.056,37

Nota[1]

La **risoluzione n. 12/E/2023** ha istituito i **nuovi codici tributo** per il versamento delle sanzioni da ravvedimento, relativamente ad alcune imposte sostitutive emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, **da utilizzare dal 2.05.2023**.

NUOVI CODICI SANZIONE PER MODELLO F24

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini Isa

*Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti "positivi"**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, **l'aliquota "media"** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare **la casella "ISA" del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA.*

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	**Facoltà**	• I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. **Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Isa (rigo H05 per professionisti), relativo ai "dati contabili".** • Il contribuente decide l'importo, senza l'esistenza di un valore obbligatorio.
	Finalità	• **Migliorare il proprio profilo di affidabilità.** • **Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa.**
RILEVANZA	**Ires e Irpef**	• Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle **imposte sui redditi**. • I dati relativi all'adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.
	Irap	• Tali ulteriori componenti positivi rilevano **anche ai fini Irap**. • Nell'apposito rigo collocato all'inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa.
	Iva	• Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. • In particolare, nella **colonna 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2023** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella **col. 2 la relativa imposta**.
		• Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. • La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo 6494.
SANZIONI	La dichiarazione degli importi da "adeguamento" **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.**	
	A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/1997.	

Rilevazione delle imposte di esercizio

L'onere fiscale per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio. ***Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e con maggiorazione dello 0,40%*** *entro i 30 giorni successivi, anche se i versamenti variano in base alla data di approvazione del bilancio. L'art. 4, c. 3-sexies e 3-septies D.L. 51/2023, convertito nella L. 87/2023, ha prorogato i versamenti al 20.07.2023 (e al 31.07.2023 maggiorando le somme da versare,* ***in ragione di giorno****, fino allo 0,40% a titolo di interesse) a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569. La proroga interessa anche i contribuenti forfetari e minimi, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli Isa. Il D.L. 61/2023 ha inoltre sospeso i termini dei versamenti in scadenza tra l'1.05.2023 e il 31.08.2023 per i soggetti con residenza o sede legale o operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione, con versamento da effettuare in unica rata entro il 20.11.2023.*

Esempio n. 1 — Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n				
		Diversi	a	Diversi		
CE 20		Ires dell'esercizio			6.500,00	
CE 20		Irap dell'esercizio[2]			3.500,00	10.000,00
	SP C II 5bis		a	Acconto Irap[2]	3.000,00	
	SP C II 5bis		a	Acconto Ires	5.000,00	
	SP C II 5bis		a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00	
	SP D 12		a	Erario c/imposte Ires	1.000,00	
	SP D 12		a	Erario c/imposte Irap[2]	500,00	
		Rilevazione imposte anno "n".				
		30.06.n+1[1]				
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		3.500,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			1.000,00	
SP D 12		Erario c/imposte Irap[2]			500,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			1.500,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap[2]			500,00	
		Versamento saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1" in unica soluzione.				

Note	
	1. Salvo proroghe.
	2. Dal 2022 sono esclusi da Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni.

Esempio n. 2 — Imposte a debito con pagamento in 2 rate[1]

		30.06.n+1				
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		1.750,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP D 12		Erario c/imposte Irap			250,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			750,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap			250,00	
		Versamento 1ª rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1".				
		16.07.n+1				
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		1.755,00
SP D 12		Erario c/imposte Ires			500,00	
SP D 12		Erario c/imposte Irap			250,00	
SP C II 5bis		Acconto Ires			750,00	
SP C II 5bis		Acconto Irap			250,00	
CE C 17		Interessi passivi			5,00	
		Versamento 2ª rata saldo imposte anno "n" e 1° acconto anno "n+1" + interessi.				

Nota[1]	
	30.06 o 30.07 con la maggiorazione dello 0,40% salvo proroghe.

ESEMPIO SCRITTURE CONTABILI

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Effetti sui soci delle assegnazioni agevolate

Con l'assegnazione dei beni ai soci la società si priva della proprietà di un bene senza ricevere alcun corrispettivo, mediante la riduzione del patrimonio netto. Se l'assegnazione non costituisce una modalità per ridurre il capitale sociale ovvero per restituire un versamento in conto capitale ricevuto dai soci, l'operazione si sostanzia in una distribuzione di un dividendo in natura. L'assegnazione determina riflessi fiscali diversi sui soci, distinti a seconda del tipo di società che effettua l'operazione e delle riserve utilizzate a fronte della stessa; la tassazione in capo al socio, inoltre, avviene con modalità differenti in base alla sua natura (società, impresa individuale, privato qualificato o non qualificato). L'analisi che segue riguarda principalmente i soci persone fisiche non imprenditori.

Tavola n. 1 **Riflessi fiscali per i soci delle assegnazioni**

Società assegnante	Riserve annullate	Regime agevolato
Società di capitali	Riserve di utili	Utile in natura pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, ridotto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
	Riserve di capitale	• Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. • Se il valore normale (o catastale) eccede il costo della partecipazione così ridotto, l'eccedenza è tassata.
Società di persone	Riserve di utili	Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva1
	Riserve di capitale	• Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. • Se il valore normale (o catastale) eccede il costo della partecipazione così ridotto, l'eccedenza è tassata.
Nota[1]	Tuttavia, a norma dell'art. 68, c. 6 Tuir, il costo non può mai scendere "sottozero". Pertanto, la norma precisa che gli utili distribuiti sono sottratti dal costo fino a concorrenza dei redditi imputati, e non quindi per il loro ammontare complessivo.	

Esempio n. 1 **Assegnazione con annullamento riserve di capitale**

Dati	• Valore normale del bene assegnato	€	100	
	• Valore catastale del bene assegnato	€	90	
	• Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione	€	70	
	• Valore riserve di capitale annullate	€	100	
	• Differenza per imposta sostitutiva	€	20	(90-70)
	• Costo partecipazione del socio ante assegnazione	€	60	
	• Situazione del socio post assegnazione			
	- Costo della partecipazione	€	-10	(60+20-90)
	- Differenza da assoggettare a tassazione	€	10	(90-80)
	- Costo fiscale del bene in capo al socio	€	90	

Note	**Dopo l'assegnazione, il socio riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (60),** incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva (20), per un importo pari al valore catastale del bene assegnato (90).
	Poiché il valore catastale del bene assegnato (90) è maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (60), l'eccedenza ridotta della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società (30 - 20) è soggetta a tassazione nei modi ordinari.
	Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato al socio sarà, conseguentemente, **pari al valore catastale del bene** che ha assunto rilevanza in capo alla società per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Esempio n. 2 **Assegnazione con annullamento riserve di utili**

Dati	• Valore normale del bene assegnato	€	100	
	• Valore catastale del bene assegnato	€	90	
	• Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione	€	70	
	• Valore riserve di capitale annullate	€	100	
	• Differenza per imposta sostitutiva	€	20	(90-70)
	• Costo partecipazione del socio ante assegnazione	€	30	
	• Costo partecipazione del socio post assegnazione	€	30	
	• Importo da tassare come dividendo	€	70	(90-20)
	• Costo fiscale del bene in capo al socio	€	90	

Note	**Dopo l'assegnazione, il socio mantiene inalterato il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (30)** e assoggetta a tassazione come dividendo il valore catastale del bene assegnato, al netto della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società (90-20).
	Il costo fiscale del bene in capo al socio sarà pari al valore catastale, considerato che quest'ultimo ha assunto rilevanza ai fini della tassazione in capo al socio stesso.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

NON SOLO IMPRESA

Lettere di compliance dichiarazione Iva 2022

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 210441/2023, dispone l'invio delle lettere di compliance, relative alle dichiarazioni Iva del periodo d'imposta 2022, per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a € 1.000. Gli elementi e le informazioni riportati nella comunicazione forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, ossia il 29.07.2023, ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

ELEMENTI ED INFORMAZIONI

- L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi Iva per verificare:
  - l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2022;
  - la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a € 1.000, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
- I dati contenuti nelle comunicazioni sono i seguenti:
  - codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  - numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
  - data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2022;
  - data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti.

COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti.
- La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE

- Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
- Non possono essere inviate risposte alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui è inviata la comunicazione, poichè non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Esempio n. 1 — **Regolarizzazione omessa dichiarazione Iva**

- Il soggetto passivo Iva, che **non abbia proceduto alla presentazione** della dichiarazione Iva, **potrà farlo entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario** avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Con riferimento alla dichiarazione Iva 2023 (anno d'imposta 2022) il termine ultimo è il 29.07.2023.
- Ciò premesso, al fine di regolarizzare la propria posizione, occorrerà:
  - presentare la dichiarazione Iva, versando la corrispondente **sanzione per la tardività, pari a € 25**, ovvero la sanzione in misura fissa di € 250, ridotta a 1/10 (versamento tramite il modello F24 di € 25 utilizzando il codice tributo 8911, e come anno di riferimento l'anno in cui si è commessa la tardiva presentazione);
  - se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento dell'imposta e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per **omesso versamento** (pari al 30% o al 15%), ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
- Essendo una dichiarazione presentata entro 90 giorni deve essere versata **la sanzione fissa di € 250,00, ridotta a 1/10 (€ 25,00).**

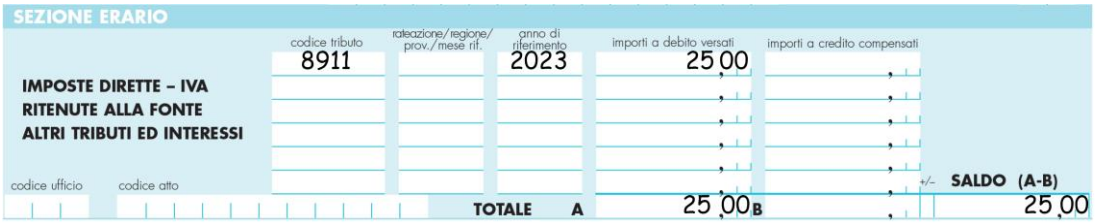

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	8911		2023	25 00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio / codice atto			TOTALE A	25 00 B	+/- SALDO (A-B) 25 00

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Bonus per adeguamento registratori telematici

Con provvedimento 23.06.2023, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti che adattano alle nuove regole tecniche i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal D.L. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini e il nuovo layout di documento commerciale, che deve contenere un codice bidimensionale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea. L'importo dell'agevolazione è pari al 100% della spesa, fino a un massimo di € 50 per ogni registratore telematico.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

- Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
- L'esercente trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Per partecipare alla lotteria istantanea, il documento commerciale deve contenere un codice bidimensionale. Ciò comporta la necessità di adeguare i registratori telematici alle nuove specifiche tecniche RT per la trasmissione dei dati.

AGEVOLAZIONE

Allo scopo di favorire l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali) è previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo **pari al 100% della spesa sostenuta**, per un **massimo di € 50**, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo **utilizzabile in compensazione** tramite modello F24, a decorrere **dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva** al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e sia stato **pagato, con modalità tracciabile,** il relativo corrispettivo.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Il credito d'imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l'adeguamento, da **effettuarsi nell'anno 2023** degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24.
- Il credito d'imposta **è indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2023** e nella dichiarazione degli **anni d'imposta successivi**, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

MODELLO F24

- All'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2020.
- Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**
- Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all'atto del conferimento della delega F24 e **secondo l'ordine cronologico** di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento delle risorse risulti incapiente rispetto all'importo del credito stesso.
- Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione è stato istituito il **codice tributo 7032,** da indicare nella sezione Erario.

ESEMPIO UTILIZZO DEL BONUS IN COMPENSAZIONE

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Decreto Lavoro convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3.07.2023, n. 153 la L. 3.07.2023, n. 85 di conversione del D.L. 4.05.2023, n. 48, contenente "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in vigore dal 4.07.2023.
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

ASSEGNO DI INCLUSIONE	Introduzione dell'Assegno di inclusione, dal 1.01.2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE	Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal 1.09.2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a € 6.000,00, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
INFORMAZIONI AL DIPENDENTE	Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata.
CONTRATTI A TERMINE	Semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 e i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi.
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	Incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
CONTRATTI DI ESPANSIONE	Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale.
STRALCIO DEBITI CONTRIBUTIVI	Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a € 1.000,00.
INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE	Incentivi per l'assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l'occupazione giovanile, in particolare, per under 30, Neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili;
PRESTAZIONI OCCASIONALI	Incentivazione dell'uso delle prestazioni occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da € 10.000,00 a € 15.000,00 annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori).
ESONERO CONTRIBUTIVO	Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a € 35.000,00 lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla 13ª. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a € 25.000,00 (pari, quindi, al 7%).
LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1.06.2023 al 21.09.2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a € 40.000,00.
WELFARE	Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a € 3.000,00 (salendo rispetto agli attuali € 258,23 annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
SICUREZZA SUL LAVORO	Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro.
CIG IN DEROGA	Previsione di una forma di Cassa integrazione guadagni in deroga fino al 31.12.2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze *ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre* ***tra il 1.07.2023 e il 30.09.2023****.*

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,50	18,3750
	Oltre € 5.000,00	10,05	16,5625
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	16,45	24,4500
	Oltre € 1.500,00	16,19	24,1900
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,54	14,6750
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	7,55	13,4375
	Oltre € 200.000,00	5,99	11,4875
Credito personale		12,33	19,4125
Credito finalizzato		11,63	18,5375
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,12	11,6500
	Oltre € 50.000,00	5,62	11,0250
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,60	12,2500
	A tasso variabile	5,74	11,1750
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	9,69	16,1125
	Oltre € 25.000,00	9,12	15,4000
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	11,25	18,0625
	Oltre € 25.000,00	8,47	14,5875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	5,38	10,7250
	A tasso variabile	5,41	10,7625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,28	20,6000
	Oltre € 15.000,00	9,24	15,5500
Credito revolving		16,47	24,4700
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		12,41	19,5125
Altri finanziamenti		13,88	21,3500

Avvertenza	• Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. • La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

AGEVOLAZIONI

Contributo ecoturismo e turismo sostenibile

Il Ministero del turismo ha emanato l'avviso n. 1/2023 per sostenere con aiuti in regime "de minimis" progetti di investimento finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, anche in via non prevalente attività di impresa con i seguenti **codici ATECO**: 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 52.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.3, 73.1, 77.11.00, 77.21.00, 77.34.00, 77.35.00, 77.39.10, 79.1, 79.9, 82.30.00, 90.0, 93.1, 93.21, 93.29.2, 93.19.92, 93.29.20, 96.04.10, 96.04.20.

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Le proposte progettuali dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
  a) ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO;
  b) ideare e promuovere itinerari che valorizzino l'intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica;
  c) promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche;
  d) creare, sviluppare e potenziare servizi e percorsi intermodali a basse emissioni che determinino, tramite la loro attuazione, una riduzione dell'impatto ambientale delle attività turistiche;
  e) promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato sull'uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la realizzazione di ciclo posteggi o di centri per il deposito custodito di e-bike, anche in prossimità delle stazioni dei treni e dei bus, al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete di percorribilità ciclistica;
  f) favorire il turismo rurale, quello montano, l'equiturismo e le vacanze a contatto con la natura, promuovendo le ippovie, i percorsi naturalistici, il soggiorno all'aria aperta, attraverso il glamping e il campeggio ecosostenibili;
  g) favorire e promuovere progetti volti alla diffusione del turismo sulle vie navigabili, anche mediante lo sfruttamento di tratti di demanio abbandonati, offrendo una vacanza alternativa a contatto con la natura;
  h) ideare e realizzare sistemi per la gestione e il contenimento dei flussi sui siti naturalistici e culturali sovraffollati;
  i) favorire percorsi e itinerari nonché attività sportive e ricreative ecocompatibili nelle zone marittime e costiere.
- **Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:**
  a) opere edili e spese di progettazione strettamente funzionali al progetto;
  b) spese relative all'acquisto di impianti, macchinari, strumenti, arredi, hardware e attrezzature nuove di fabbrica e conformi alle normative comunitarie strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
  c) spese per collaudi di cui alla precedente lettera a);
  d) spese per la promozione e l'erogazione di pacchetti turistici;
  e) acquisto di software, acquisizione a titolo oneroso di licenze d'uso di software, know-how e altre forme di proprietà intellettuale strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
  f) costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione finalizzati alla realizzazione degli interventi.
- Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere una durata massima del periodo di realizzazione del corrispondente Programma di spesa non superiore a 18 mesi.

CONTRIBUTI

- **Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 200.000,00**, fermo restando la capienza "*de minimis*" del soggetto richiedente.
- L'entità del contributo erogato non potrà in ogni caso superare la quota del 50% del totale delle spese ammissibili previste per l'intero progetto presentato.

SCADENZA

È possibile presentare domanda a partire **dal 17.07.2023 fino al 9.09.2023, salvo esaurimento fondi.**

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2023*

*Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza **dal 1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).*

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 agosto	**Contenzioso**	**Sospensione feriale dei termini** - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
	Accertamento	**Sospensione termini** - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Mercoledì 2 agosto	**Società non operative**	**Istanza** - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative.
Martedì 15 agosto[1]	**Iva**	**Registrazione** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.) mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
*Mercoledì 16 agosto**	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2023.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa al periodo d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2023, mediante il modello F24.
	Imposta sugli intrattenimenti	**Versamento** - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Principali adempimenti mese di agosto 2023* (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 agosto (segue)*	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.
	Inail	**Autoliquidazione** - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, devono effettuare il versamento della relativa rata.
Domenica 20 agosto[1]	Enasarco	**Versamento** - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2023.
	Conai	**Denuncia** - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
*Venerdì 25 agosto**	Iva	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 30 agosto	Imposte dirette	**Redditi 2023** - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
	Imposta di registro	**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Giovedì 31 agosto	Imposte dirette	**Redditi 2023** - I soggetti **non** titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
	Iva	**Fattura differita** - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Inps	**Flusso UniEmens** - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	**Adempimento** - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Contenzioso	**Sospensione feriale dei termini** - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	**Bollo virtuale** - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Fasi	**Contributi assistenziali** - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2023.

* *Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal **1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i **premi assicurativi**/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).*

Nota[1]

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).**
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Principali adempimenti mese di settembre 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 1 settembre	**Contenzioso**	**Sospensione feriale dei termini -** Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2023 (D.L. 132/2014).
Lunedì 4 settembre	**Accertamento**	**Sospensione termini** - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Domenica 10 settembre	**Imposta di bollo**	**Fattura elettronica -** Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Venerdì 15 settembre	**Imposte dirette**	**Mod. 730** - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.
	Iva	**Registrazione** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Sabato 16 settembre[1]	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2023.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	**Versamento** - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Principali adempimenti mese di settembre 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 settembre[1] (segue)	**Inps**	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2023.
		Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2023, mediante il modello F24.
Lunedì 18 settembre	**Ragionieri Commercialisti**	**Versamento** - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).
Mercoledì 20 settembre	**Imposta di bollo**	**Fattura elettronica** - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	**Denuncia** - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Lunedì 25 settembre	**Iva**	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 27 settembre	**Imposte dirette**	**Mod. Redditi precompilato** - Ultimo giorno utile per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24.
Sabato 30 settembre[1]	**Imposte dirette**	**Redditi 2023** - **I soggetti non titolari di partita Iva**, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Mod. 730 - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.
		Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.2023.
	Iva	**Fattura differita** - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2023.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	Imposta di registro	**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Gruppo Iva	**Costituzione** - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2024.
	Imposta di bollo	**Fattura elettronica** - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2023 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2023.
	Spese sanitarie	**Trasmissione al STS** - Entro il 30.09.2023 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2023 (D.M. 2.02.2023).
	Bonus energetici	**Compensazione** - Termine di utilizzo dei crediti del 3° trimestre 2022 nonché, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per le imprese energivore/non energivore/gasivore/non gasivore.
	Bonus carburanti	**Compensazione** - Termine di utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca in relazione al 3° trimestre 2022 (D.L. 51/2023).
	Indennità alluvionati	**Domanda** - Termine di presentazione della domanda da parte dei lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'art. 8, c. 1 D.L. 61/2023 (Circ. Inps 54/2023).
	Cripto-valute	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva delle cripto-attività (Comunicato Mef 13.06.2023).

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 11/08/2023 da ALBERTO MARIA RIVOIRA [a.rivoira@rivoiracommercialisti.it]

Principali adempimenti mese di settembre 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 30 settembre[1]	**Assegnazione/ cessione agevolata beni ai soci**	**Opzione e versamento** - La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2023, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2023, si trasformano in società semplici. Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura del 60%, deve essere effettuato entro il 30.09.2023 (art. 1, cc. 100-105 L. 197/2022).
	Affrancamento quote OICR	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario che ne riceve provvista dal contribuente (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022).
	Rottamazione quater	**Comunicazione** - Termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
	Liti pendenti	**Adesione** - Termine di presentazione della domanda e di pagamento degli importi dovuti in unica soluzione o della 1ª rata se gli importi dovuti superano € 1.000 (art. 1, c. 186 L. 197/2022).
	Ravvedimento speciale	**Versamento** - Termine per la rimozione della violazione e pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione o della 1ª rata (art. 1, cc. 174/178 L. 197/2022.
	Omesso pagamento rate da istituti deflattivi	**Regolarizzazione** - Termine di versamento della 3ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).
	Definizione agevolata per alluvionati	**Adesione** - Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", i termini e le scadenze della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" prevista dalla L. 197/2022), sono prorogati di 3 mesi. La domanda può essere presentata online entro il 30.09.2023.
	Inps	**Flusso UniEmens** - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	**Adempimento** - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	5 per mille	**Regolarizzazione** - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota	• **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).** • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].